FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0003/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0048/CFA/2026-2027
Registro procedimenti n. 0049/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Domenico Giordano - Presidente

Alberto Mignone - Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul reclamo n. 0048/CFA/2026-2027, proposto in data 9 ottobre 2026 dalla società S.S.D. a r.l. Inter SM Sammaurese, e sul reclamo n. 0049/CFA/2026-2027, proposto in data 9 ottobre 2026 dal sig. Lorenzo Campinoti;

per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, n. 0072/TFNSD-2026-2027;

visti i reclami e i relativi allegati;

visti gli atti tutti delle cause;

relatore all'udienza del 5 novembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Giuseppe Castiglia; sono presenti l'Avv. Eduardo Chiacchio e l'Avv. Monica Fiorillo per i reclamanti e l'Avv. Alessandro D'Oria per la Procura federale; sono presenti altresì i Sig.ri Lorenzo Campinoti e Stefano Guerra;

premesso che i reclami in epigrafe investono la medesima decisione e vanno perciò riuniti in applicazione dell'art. 103, comma 3, del Codice di giustizia sportiva;

rilevato che il reclamo n. 48 risulta proposto dalla società S.S.D. a r.l. Inter SM Sammaurese *"in persona del suo legale rappresentate pro tempore Sig. Lorenzo Campinoti"* e che questi, al momento del conferimento del mandato difensivo (8 ottobre 2026), era colpito dalla sanzione della inibizione per anni 1 (uno) e mesi 10 (dieci), inflittagli dal Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare con dispositivo del 22 settembre 2026 e decisione del successivo 2 ottobre;

rilevato che, pertanto, si pone la questione se il Sig. Campinoti fosse legittimato a conferire l'incarico difensivo a nome e nell'interesse della società e che tale questione è preliminare all'esame della controversia nel merito;

ritenuto trattarsi di una questione che riveste particolari profili di rilevanza e di principio, suscettibile di dar luogo a contrasti di giurisprudenza; questione che, di conseguenza, merita di essere sottoposta - ai sensi dell'art. 99, comma 5, CGS - alla cognizione delle Sezioni unite;

P.Q.M.

Riunisce i reclami in epigrafe e li rimette alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 99, comma 5, C.G.S..

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Giuseppe Castiglia

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce